

1) Nel bando di gara art. 6 è riportato: *“corrispettivo spettante all'impresa sarà quello risultante dal ribasso sul prezzo posto a base di gara pari a - € 581.818,50 per un anno, per complessivi 3.490.911,00 (tremilioniquattrocentonovantamilanovecentoundici euro) compresi gli oneri di sicurezza, pari ad euro 2.600,00 (euro duemilaseicento,00) per 6 anni, iva esclusa, per un totale di 11 linee **per una percorrenza stimata annua media non inferiore a 230.000 Km e per una percorrenza complessiva nel triennio non inferiore a 690.000 Km con un costo a km pari ad € 2,50, ..”***

Nel Capitolato all'art. 6 è scritto: *“servizio di trasporto mediante scuolabus: percorrenza complessiva annua presunta km annui 230.000,00 con un costo a km pari ad € 2,50 oltre Iva.”*

Nello schema di contratto è scritto: *“servizio di trasporto mediante scuolabus: percorrenza complessiva annua presunta km annui 230.000,00 con un costo a km pari ad € 2,50 oltre Iva.”*

Nel bando di gara la percorrenza annua media è determinata nella misura non inferiore a km. 230.000 annui e non inferiore a 690.000 nel triennio.

Viceversa nel capitolato e nello schema di contratto è omesso ogni riferimento alla percorrenza minima, che da bando ha una soglia inderogabile “non inferiore a 230.000 km annui”.

Alla luce della giurisprudenza costante in materia di eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della lex specialis ed alla loro risoluzione, che ha individuato nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara sul disciplinare sul capitolato di gara (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5297; 23 giugno 2010, n. 3963), laddove le disposizioni del

capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (Consiglio di Stato, sez. V, 09.10.2015 n. 4684, Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; 11 luglio 2013, n. 3735; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 439), si chiede di confermare il precetto del bando relativo alla percorrenza annua minima da effettuare non inferiore a km 230.000.

2) All'art. 19 del Capitolato di gara è previsto: *“Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti: ... i costi derivanti dalle percorrenze estranee ai percorsi indicati nell'allegato 1) del presente Capitolato effettuati per qualunque motivo, riconoscendo l'Amministrazione solo i trasferimenti più brevi dal luogo di partenza dei mezzi posto sul territorio comunale indicato dalla ditta in sede di offerta e il percorso per il trasporto degli alunni. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale saranno riconosciuti i percorsi di trasferimenti calcolati dalle sedi scolastiche o dalla zona di inizio del servizio al limite del territorio comunale;”*

Nello schema di contratto di servizio all'art. 4 è, invece, riportato: *“4. Le percorrenze chilometriche annue sopra indicate sono calcolate sommando i trasferimenti dal luogo di partenza dei mezzi della Ditta, nel caso sia sul territorio comunale e i percorsi per ogni corsa dal luogo di inizio del servizio al relativo plesso scolastico e viceversa. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale sono a carico dell'Impresa eventuali percorsi per raggiungere il territorio comunale e i percorsi di trasferimento saranno calcolati dalle sedi scolastiche o dalla zona di inizio del servizio al limite del territorio comunale.”*

Fra le due formulazioni Capitolato e Contratto sembra esistere, in apparenza, una divergenza, con diversità di trattamento nei confronti del concorrente che abbia una sede operativa nel territorio del Comune di Ardea. In questo caso il Capitolato dice che al predetto concorrente gli viene riconosciuto il corrispettivo derivante dalla minore percorrenza che risulti a consuntivo tra la sede operativa del vettore ovvero l'inizio del servizio al capolinea di ogni singola linea.

Viceversa nello schema di contratto all'art. 4, comma 4, sembra che al concorrente con sede operativa nel Comune di Ardea venga riconosciuto addirittura il corrispettivo derivante dalla somma delle percorrenze effettuate per i trasferimenti dal luogo di partenza dei mezzi (sede operativa) e delle percorrenze effettuate per il servizio di linea e viceversa.

Facciamo un esempio pratico su una linea, la linea 1:

Il servizio ha inizio la mattina circa ore 7,30 da Via Laurentina km. 32.500 LINEA A SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" e prosegue come di seguito riportato:

Via Bergamo
Colli Marini
Banditella Bassa
Banditella Alta
Via Legnano
Via s. Marino
Via Roma

VIA MANZU'

V. del Tempio SCUOLA MANZU' (termine prima corsa ore 08,30 circa)

Seconda corsa ore 13 circa da Scuola Manzù Viale Lazio

per:

Banditella Bassa

Banditella Alta

Via Legnano

Via s. Marino

Via Roma

Via Rieti

V. del Tempio (termine prima corsa ore 08,30 circa)

Terza corsa (ore 14,30 circa) da [SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" a](#)

Via Bergamo

Colli Marini

Banditella Bassa

Banditella Alta

Via Legnano

Via s. Marino

Via Roma

Via Rieti

(termine prima corsa ore 15,30 circa)

Con un servizio svolto nei termini di cui sopra il Comune come calcola il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario?

Riconosce all'aggiudicatario con sede operativa in Ardea le percorrenze effettuate di volta in volta e per ogni singola corsa dalla sede operativa sino all'inizio del servizio, l'effettivo servizio sino all'ultima fermata e il successivo rientro alla sede operativa, per tutte le corse?

Riconosce all'aggiudicatario senza sede operativa in Ardea le percorrenze effettuate di volta in volta e per ogni singola corsa dal limite territoriale del Comune utilizzato dall'esercente per entrare nel territorio, sino all'inizio del servizio, oltre l'effettivo servizio sino all'ultima fermata e il successivo rientro al limite del territorio comunale, per tutte le corse?

Si chiede di fornire una interpretazione che faccia salva la par condicio dei concorrenti, tenuto conto che un'eventuale diverso trattamento riservato al concorrente che abbia la sede operativa all'interno del territorio comunale inciderebbe anche sulla valutazione qualitativa dell'offerta art. 8, punto 1.1.1 del disciplinare, stante il vincolo chilometrico fissato all'art. 6 del bando di gara in 230.000 km annui di percorrenza minima, oltre a creare un possibile danno erariale.

Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire l'esatta portata delle norme di cui sopra e, in caso di riscontrata disparità di trattamento, procedere, ove necessario, alla modifica della lex specialis, conformandola ai principi di par condicio dei concorrenti, ovvero prevedere un handicap con punteggio penalizzante da attribuire al concorrente con sede operativa in Ardea per il diverso trattamento.